TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 117 – 26 APRILE 2022

Riunione del 20 aprile 2022

54.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI

- **S.S. SPORTING LIBERTAS PARELLA** in persona del Presidente p.t. Sig.ra Arianna VINCENZI
- **Sig.ra Arianna VINCENZI** nella qualità di Presidente p.t. della S.S. SPORTING LIBERTAS PARELLA

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

all'udienza 20.04.2022 si è riunito per discutere il procedimento aperto a seguito di atto di deferimento della Procura Federale Reg. n. 54.21.22 a carico di

VINCENZI ARIANNA nella Sua qualità di Presidente *pro tempore* della SPORTING LIBERTAS PARELLA: per aver tesserato per la SPORTING LIBERTAS PARELLA, relativamente alle stagioni sportive 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, l'atleta Kadidia Toure in assenza di un valido certificato medico di idoneità, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16 Statuto FIPAV; art. 19 e 21, II comma, RAT FIPAV, artt. 1 e 74 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché delle Norme Tesseramento Atleti FIPAV ove è stabilito che "*è necessario inserire nell'anagrafica dell'atleta - sia in sede di rinnovo che di primo tesseramento - la data in cui è stato rilasciato il certificato medico di idoneità agonistica /non agonistica. Il possesso di valido certificato medico agonistico/non agonistico è vincolante sia ai fini del primo tesseramento che del rinnovo. (...) Il Presidente della società è responsabile dell'effettiva ottemperanza all'obbligo della visita medica preventiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)*";

SPORTING LIBERTAS PARELLA in persona del Presidente *pro tempore* Sig.ra VINCENZI ARIANNA, in virtù di quanto stabilito dall'art. 76 Regol. Giurisd. FIPAV, per aver il proprio Presidente tesserato, relativamente alle stagioni sportive 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, l'atleta Kadidia Toure in assenza di un valido certificato medico di idoneità, con violazione delle seguenti disposizioni: artt. 9 e 16 Statuto FIPAV; art. 2, co. 2, RAT FIPAV, artt. 1 e 74 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché delle Norme Tesseramento Atleti, ove è stabilito che "*è necessario inserire nell'anagrafica dell'atleta - sia in sede di rinnovo che di primo tesseramento - la data in cui è stato rilasciato il certificato medico di idoneità agonistica /non agonistica. Il possesso di valido certificato medico agonistico/non agonistico è vincolante sia ai fini del primo tesseramento che del rinnovo. (...) Il Presidente della società è responsabile dell'effettiva ottemperanza all'obbligo della visita medica preventiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)*".

OSSERVA

Il procedimento trae origine dalla comunicazione effettuata in data 02.12.2021 dall'Ufficio Tesseramenti che informava la Procura Federale di aver disposto la revoca dell'omologa del tesseramento dell'atleta Kadidia Toure con il sodalizio Sporting Libertas Parella in quanto perfezionatosi senza la preventiva acquisizione della certificazione medica di idoneità all'attività agonistica della pallavolo.

La documentazione portata dall'Ufficio Tesseramenti all'attenzione della Procura, comprendente il provvedimento di revoca dell'omologa del tesseramento dell'atleta Kadidia Toure da parte dell'Ufficio Tesseramento Fipav e l'esposto della stessa atleta Kadidia Toure portavano al deferimento di entrambi dinanzi a questo Tribunale che, per l'effetto, fissava per la discussione l'udienza del 20.04.2022, da tenersi in modalità videoconferenza per il perdurare dell'emergenza epidemiologica.

In tale sede compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Marco Rossini, il quale, illustrato il deferimento, comunicava l'avvenuta accettazione da parte della Procura della proposta di patteggiamento presentata e sottoscritta dal Presidente del sodalizio incolpato, ed acquisita agli atti, per l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività

federale per la durata di due mesi a carico del Presidente sig.ra Arianna Vincenzi e della multa di € 200,00 a carico del sodalizio Sporting Libertas Parella.

All'esito della discussione e della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare la motivazione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce della documentazione e degli elementi acquisiti agli atti, ritiene il Tribunale Federale che quanto contestato dalla Procura risulti accertato, documentato e non contestato ed inoltre che non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto atteso che la responsabilità degli incolpati risulta accertata e che devono ritenersi corrette sia la qualificazione dei fatti che la congruità della sanzione concordata.

PQM

Dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e conseguentemente applica le seguenti sanzioni:

alla tesserata Arianna Vincenzi, n.q. di Presidente del sodalizio Sporting Libertas Parella, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due);

al sodalizio Sporting Libertas Parella, in persona del Presidente p.t. Arianna Vincenzi la sanzione della multa di € 200,00 (duecento/00)

Roma, 20 aprile 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 26 aprile 2022